

## CONVENZIONE

tra

**Azienda USL di Bologna** (di seguito Azienda o AUSL BO), c.f. e P.Iva n. 02406911202, con sede legale in Bologna, Via Castiglione 29, in persona del Direttore Generale *pro tempore* Dott.ssa Anna Maria Petrini;

e

**A.I.P.A. Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Bologna A.P.S.** (di seguito AIPA Bologna APS), c.f. 92038440373, iscritta al RUNTS al n. 40853, avente sede presso l'Unità Operativa Angiologia e Malattie della Coagulazione dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola IRCCS, Padiglione 2, Via Albertoni, 15, 40138 Bologna, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Prof. Gualtiero Palareti,

### **Richiamati:**

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, co. 2, lett. b), della L. n. 106 del 6 giugno 2016” e ss.mm.ii.;
- il DM n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore)”, d’ora in avanti – per brevità anche CTS;
- la legislazione regionale in materia, in particolare la L.R. Emilia-Romagna n. 3 del 13 aprile 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva” e ss.mm.ii.;
- il “Regolamento Aziendale in materia di rapporti giuridici tra l’Azienda Usl di Bologna e gli Enti del Terzo Settore (ETS)” per quanto applicabile, d’ora in avanti – per brevità - Regolamento, approvato con Deliberazione AUSL BO n. 214/23, la cui fase attuativa è tuttora in corso;
- lo “schema di Convenzione” tra ETS ed AUSL BO, per quanto applicabile, adottato con Deliberazione AUSL BO n. 362/23;

### **Considerato che:**

- l'art. 56 del Codice del Terzo Settore (CTS) prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, secondo forme e modalità ivi prescritte;
- il legislatore ha ritenuto che le misure indicate nel D.lgs. 117/2017: la co-programmazione e co-progettazione (art. 55) e la stipula di convenzioni per le quali ha individuato i soggetti, le finalità e i principi fondamentali (art. 56), “siano adeguate non solo a sostegno delle attività (degli ETS), bensì anche ad integrazione delle stesse con quelle delle P.A.” (DM 72/2021);

### **Premesso che:**

- AIPA Bologna APS persegue fini e svolge attività conformi alle normative nazionali e regionali in materia di Associazioni di Promozione Sociale, come analiticamente indicato all'art. 1 del presente accordo;
- da anni è in essere una collaborazione tra le parti ad oggetto attività a favore dei pazienti in terapia anticoagulante, da ultimo rinnovato fino al 30 aprile 2025 con Deliberazione n. 179/23;
- con PEC del 7 maggio 2025 (agli atti di AUSL BO PG 58247/25), l'Associazione ha chiesto ad AUSL BO il rinnovo della presente Convenzione alle medesime condizioni ed ha trasmesso anche una breve riepilogo delle attività svolte;
- le parti hanno convenuto di adeguare il citato Accordo alle intervenute modifiche legislative sopra richiamate ed al recente Regolamento Az.le per quanto applicabile;
- l'Azienda - previa verifica del possesso da parte della Associazione dei requisiti prescritti dal D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii e dalla normativa regionale in materia - concorda con l'Associazione la stipula della presente Convenzione, facendo salva la facoltà di recedere anticipatamente qualora - prima della scadenza – AUSL BO adotti tutte le misure, le procedure e gli strumenti organizzativi e gestionali descritti nel citato Regolamento, al fine di dare una piena e completa attuazione alle disposizioni ivi contenute.

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

A.I.P.A., Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Bologna A.P.S. (di seguito AIPA Bologna APS), svolge le seguenti attività a favore dei propri associati in terapia anticoagulante trattati dai Centri TAO individuati nell'Azienda USL di Bologna, acquisendo direttamente dagli associati medesimi l'apposita autorizzazione al/i trattamento/i:

- riunioni rivolte alla informazione ed educazione dei pazienti;
- invio, secondo modalità concordate con i pazienti che ne abbiano fatto richiesta, ai recapiti indicati dai pazienti stessi, del referto con la prescrizione della terapia anticoagulante. L'Associazione, tramite software fornito dall'Azienda USL, stampa in autonomia le terapie di tali assistiti.
- intervento a supporto delle attività di monitoraggio domiciliare della terapia anticoagulante per pazienti non deambulanti in carico al Servizio Infermieristico Domiciliare dell'Azienda USL di Bologna.

Le attività svolte dall'Associazione non comportano oneri per l'AUSL di Bologna, che mette a disposizione l'accesso al software di cui sopra.

#### **ART. 2 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), nell'ambito della presente Convenzione l'Azienda USL di Bologna in persona del suo l.r.p.t. ed A.I.P.A., Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati Bologna A.P.S. in persona del suo l.r.p.t. si configurano come autonomi titolari di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7) del GDPR.

I Titolari concordano che qualora una o specifiche attività previste dalla Convenzione presentino particolari complessità in tema di trattamento dati personali, provvederanno ad aprire un tavolo di confronto tra i rispettivi Uffici Privacy e/o DPO di riferimento, al fine di condividere le soluzioni più opportune da adottare.

### **ART. 3 SEGNALAZIONE DI ILLECITI: WHISTLEBLOWING**

L'Associazione si impegna a comunicare ai propri volontari/collaboratori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>.

### **ART. 4 DIVIETO DI PANTOUFLAGE (CONFLITTO DI INTERESSI)**

AIPA Bologna APS dichiara, per quanto di propria conoscenza, di rispettare quanto previsto dall'art. 53, co. 16 ter, D.Lgs. 165/2001 con riferimento all'Azienda Usl di Bologna.

### **ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione fino al 30 aprile 2027 e potrà essere ulteriormente rinnovata/prorogata mediante comunicazione da inviare a cura dell'ETS via PEC, unitamente ad una breve relazione sulle attività svolte redatta su carta intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante *p.t.* dell'Associazione.

E' escluso ogni tacito rinnovo/proroga.

### **ART. 6 RISOLUZIONE E RECESSO DEL RAPPORTO CONVENZIONALE**

Il rapporto convenzionale si risolve nei seguenti casi:

- gravi inadempienze delle parti in merito alle attività oggetto di Convenzione;
- venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei compiti solidaristici da parte dell'ETS,
- se nel corso della sua durata l'Associazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal RUNTS di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs 117/17, come disciplinato dal relativo DM n. 106/20 adottato ex art. 53 D.lgs. 117/17.

AIPA APS si impegna a comunicare tempestivamente e a mezzo pec all'Azienda ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti di iscrizione al RUNTS.

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo da notificare all'altra parte via PEC con preavviso di almeno 3 mesi.

In particolare, AUSL BO si riserva la facoltà di recedere anticipatamente qualora - prima della scadenza - vengano definite le misure, le procedure e gli strumenti organizzativi e gestionali per dare una piena e completa attuazione alle disposizioni contenute nel Regolamento Aziendale (es. la creazione dell'Elenco Aziendale) o a quelle che si rendano necessarie a seguito di nuove disposizioni di legge e che comportino, pertanto, la revisione di modalità, termini e condizioni del presente accordo. Eventuali integrazioni di carattere non sostanziale, in corso di validità della convenzione, potranno essere definite mediante scambio di corrispondenza, sottoscritta per accettazione da entrambe le parti.

### **ART 7 ADEMPIMENTI FISCALI**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ex art. 82, co. 5, D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii.

La stessa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 DPR 131/86.

L'imposta di registro è dovuta in misura fissa dall'ETS ai sensi dell'art. 82, co. 3, D.Lgs. 117/17.

### **ART. 8 FORO COMPETENTE**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, non risolvibili in via bonaria, è competente il Foro di Bologna.

## **ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si osservano le norme statali e regionali vigenti in materia nonché il Regolamento Aziendale di cui alla Deliberazione n. 214 del 21 Giugno 2023, se e in quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 21, D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

**AIPA Bologna APS**

Il Presidente *p.t*

Prof. Gualtiero Palareti

**AUSL Bologna**

Il Direttore Generale *p.t*

Dott.ssa Anna Maria Petrini